



**CONTRATTO QUADRO  
PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AUTOMEZZI IN USO DI TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A. DI CUI ALL'ALLEGATO 1/a DEL  
CAPITOLATO TECNICO**

**C.I.G. 62030159E7**

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 =, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Ing. Pietro Bozzelli (di seguito anche "**Te.Am.**")

E

**Officina Salini Srl socio unico** con sede legale in Teramo, Via del Mulino, snc – Villa Vomano, capitale sociale Euro 50.000,00, Partita IVA n. 01917360677, Codice Fiscale n. 01917360677, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo al n. TE164348, in persona del legale rappresentante Salini Gianni Carlo, nato a Lindenberg (Germania) il 02/07/1966 C.F. SLNGNC66L02Z112C (di seguito per brevità anche solo "**Fornitore**")

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente *Contratto*, ivi compresi l'Offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del *Contratto*: Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativo allegato 1/a); Allegato "B" (Offerta economica); Allegato "C" (D.U.V.R.I.); Allegato "D" (Listini prezzi per pezzi extra Listino Te.Am. prodotto dal Fornitore).
3. L'esecuzione di quanto oggetto del *Contratto* è regolata, in via gradata:
  - dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* ed il *Fornitore* relativamente al *Servizio*;
  - dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili ai servizi oggetto del *Contratto*.

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:
  - *Automezzi*, i veicoli di cui all'Allegato "1/a" del *Capitolato tecnico*, comprensivi delle attrezzature ad essi connesse;
  - *Capitolato Tecnico*, l'Allegato "A" comprensivo dell'Allegato "1/a";
  - *Contratto*, il presente documento, i relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
  - *Fornitore*, l'impresa che sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto ivi previsto;
  - *Servizio*, il servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle attrezzature connesse oggetto del *Servizio* come specificato nel presente *Contratto* e nell'allegato *Capitolato tecnico*;
  - *Giorno lavorativo*, da lunedì a sabato, esclusi il sabato dopo le ore 13:00 e festivi;
  - *Importo massimo complessivo stimato presunto*, 190.000,00 (centonovantamila/00);
  - *Offerta economica*, il documento di cui all'allegato "B";
  - *Ordine*, il documento trasmesso dalla Stazione Appaltante per la richiesta delle specifiche prestazioni;

Pietro Bozzelli

- Parte, Te.Am. o il Fornitore (congiuntamente le "Parti");
- Responsabili dell'esecuzione del Contratto, le persone designate rispettivamente da Te.Am. e dal Fornitore in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del Contratto.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto**

1. Te.Am. affida al Fornitore l'esecuzione del Servizio, obbligandosi irrevocabilmente nei confronti di Te.Am. a fornire sugli automezzi in dotazione di Te.Am. di cui all'Allegato 1/a del Capitolato tecnico le seguenti prestazioni:
  - servizi di manutenzione ordinaria (inclusa la programmata) e straordinaria sugli automezzi in dotazione di Te.Am. indicati nell'Allegato 1/a così come meglio definiti nel Capitolato tecnico.
  - Il Servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni, tempi e modalità stabiliti nel suindicato Capitolato, nello Schema di Contratto e in ogni altro atto/documento in essi richiamato, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel Contratto, nonché nella misura e quantità richieste da Te.Am. mediante emissione di Ordini.
2. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga ad accettare ogni eventuale variazione della composizione e consistenza del parco automezzi di Te.Am. di cui all'Allegato "1/a" del Capitolato Tecnico e ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste da Te.Am. anche sui predetti automezzi, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Contratto.  
In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 13, comma 1.
3. Resta inteso che le prestazioni oggetto del Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, potendo le stesse essere affidate dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, anche a fornitori diversi dall'aggiudicatario della presente procedura.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

1. Il Contratto ha durata dall'avvio dell'esecuzione sino al 31 dicembre 2015, salvo proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni e fermo il diritto di Te.Am. di recedere dal Contratto, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

### **Articolo 5**

#### **Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura**

1. Il Fornitore dichiara di avere acquisito ogni altra informazione o documentazione necessaria ai fini della formulazione/accettazione dell'offerta di modo che la stessa è stata formulata tenendo presenti tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Il Fornitore s'impegna ad eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nonché nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro-tempore vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
3. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Te.Am. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire a Te.Am. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o degli Ordini, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.

Pietro Bertoldi



5. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del *Servizio* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
6. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del *Servizio* che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nella *Lettera di invito*, nel *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta economica* e ad ogni relativo atto/documento, da *Te.Am.* per il tramite del *Responsabile del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
8. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui all'articolo 17 del *Capitolato Tecnico* e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
9. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 13, tutte le spese e gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*, ivi compresi gli oneri e le spese indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel *Capitolato tecnico*.

#### **Articolo 6**

##### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il *Fornitore* si obbliga a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente *Contratto* nel rispetto dei termini, condizioni e modalità stabiliti nel *Capitolato Tecnico* e negli *Ordini* nonché in conformità ai requisiti, caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste e/o necessarie anche ai sensi della normativa vigente. In particolare, il *Fornitore*, si obbliga a propria cura, spese e rischio:
  - ad eseguire le prestazioni di cui all'articolo 4 del *Capitolato tecnico* secondo modalità, termini e condizioni stabiliti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del *Capitolato tecnico* e/o negli *Ordini* e in caso di reclami o contestazioni, nei termini e modalità previste all'articolo 8 del *Capitolato Tecnico*;
  - ad eseguire le prestazioni richieste nei termini prescritti all'articolo 5 del *Capitolato Tecnico*;
  - a fornire i ricambi e/o materiali nel pieno rispetto di quanto stabilito all'articolo 7 del *Capitolato*;
  - ad effettuare il *Servizio* nei luoghi stabiliti all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico* e/o negli *Ordini*;
  - a garantire per tutta la durata contrattuale l'operatività di una sede per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con i requisiti di cui all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico* e idonea a garantire la sicurezza e la buona conservazione dell'automezzo in custodia;
  - di avvalersi di manodopera specializzata;
  - ad assicurare la garanzia per le lavorazioni eseguite e materiali/ricambi forniti, in conformità a quanto prescritto all'articolo 9 del *Capitolato tecnico*;
  - a garantire il soccorso stradale, secondo termini e modalità di cui all'articolo 10 del *Capitolato tecnico*;
  - ad effettuare le operazioni smaltimento, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e all'articolo 11 del *Capitolato tecnico*;
  - di essere dotato degli strumenti/macchinari necessari per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche ove richieste e da eseguire al di fuori della propria sede operativa;

Pietro Bertoldi



- ad assicurare la continuità del Servizio;
  - a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa;
  - a comunicare tempestivamente ogni variazione dei listini prezzi di riferimento relativi agli autoricambi e a trasmettere contestualmente copia degli stessi.
2. Il *Fornitore* si impegna ad eseguire le attività contrattuali da svolgersi presso la sede di *Te.Am.* o presso le aree di pertinenza della stessa senza interferire nel lavoro del personale di *Te.Am.*; il *Fornitore* si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di *Te.Am.* e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a rispettare le prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante e nel D.U.V.R.I.

#### **Articolo 7**

##### **Responsabile dell'esecuzione del Contratto**

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile.
2. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato dal *Fornitore*, è Salini Gianni Carlo, telefono/fax: 0861-329830, cell. 360/375843, e-mail: [officinasalini@gmail.com](mailto:officinasalini@gmail.com), pec: [officinasalini@pec.it](mailto:officinasalini@pec.it).
3. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato da *Te.Am.* è l'ing. Roberto Liberatore, telefono 0861/43961, fax 0861/211346, e-mail [r.liberatore@teramoambiente.it](mailto:r.liberatore@teramoambiente.it), pec [teramoambiente@postcert.it](mailto:teramoambiente@postcert.it).
4. In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili del Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri.
5. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.
6. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, la eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

#### **Articolo 8**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il *Fornitore* dichiara che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, il quale si limiterà a fornire al *Responsabile del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Pietro Bottella




5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il *Fornitore* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stessa, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
8. In ogni caso, il *Fornitore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.

**Articolo 9**  
**Riservatezza**

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dal *Fornitore* in occasione ovvero, relativo alla *Fornitura* e/o all'esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati.
2. Il *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
  - a) che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 27;
  - b) la cui divulgazione, da parte del *Fornitore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione della *Fornitura*, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.*. Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Te.Am.*

Pietro Bottegallo



**Articolo 10**  
**Proprietà**

1. Il *Fornitore* prende atto che le forniture prestate in esecuzione del *Contratto* saranno di piena ed esclusiva proprietà di *Te.Am.* a partire dalla data di accettazione; prima di tale data eventuali rischi di perdite, furti e danni durante il trasporto e/o sosta nei locali di *Te.Am.* e/o del *Fornitore* saranno a carico del *Fornitore* stesso, così come saranno carico del *Fornitore* ogni eventuale onere, anche accessorio, per la sostituzione, ripristino o riparazione. Resta inteso che la sottoscrizione della ricevuta di regolare esecuzione o del documento di trasporto non costituisce accettazione incondizionata delle prestazioni eseguite, restando impregiudicato il diritto di *Te.Am.* ad eventuali controlli afferenti anche alla tipologia/qualità/quantità delle prestazioni rese.
2. Il *Fornitore* si obbliga, in ogni caso, affinché i beni/materiali forniti nell'esecuzione del *Servizio* siano di propria esclusiva proprietà o sia autorizzato a trasferire la proprietà anche per conto terzi.

**Articolo 11**  
**Comunicazioni tra le Parti**

1. Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica, diffida o richiesta relativa al *Contratto* si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed effettivamente consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax, o posta elettronica certificata, ai Responsabili del *Contratto* di entrambe le *Parti*.
2. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* verranno di norma scambiate mediante l'utilizzo della fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.


**Articolo 12**  
**Responsabilità civile**

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del *Servizio*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il *Fornitore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione della *Fornitura*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.
3. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il *Contratto* si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

**Articolo 13**  
**Corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti al *Fornitore* per la prestazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*, sono calcolati sulla base dei prezzi e/o delle percentuali di sconto dichiarati dal *Fornitore* nell'Offerta economica (Allegato "B"), in relazione alle prestazioni effettivamente erogate, nei limiti dell'importo complessivo massimo presunto, fermo quanto stabilito al precedente articolo 3. Il *Fornitore* si impegna, in ogni caso, a trasmettere alla *Te.Am.*, anche successivamente alla stipula del *Contratto*, i listini aggiornati sui quali verranno determinati i corrispettivi per il pagamento dei pezzi di ricambio.
2. In nessun caso l'importo complessivo massimo presunto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite. Pertanto, la predetta stima presunta non è in alcun modo impegnativa né vincolante per *Te.Am.* nei confronti del *Fornitore*.

Pietro Botella



3. I corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
4. Il Fornitore dichiara che i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi, oltre che della fornitura dei beni oggetto dell'appalto, anche di qualsivoglia ulteriore servizio connesso all'esecuzione del Contratto.
5. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.
6. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero di chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (diecipercento) dei suddetti corrispettivi.

**Articolo 14**  
**Fatturazione e pagamenti –**  
**Tracciabilità**

1. Il *Fornitore* emetterà fatture mensili posticipate con riferimento alle prestazioni effettivamente erogate nel corso del periodo di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al *Contratto* ed al/i singolo/i *Ordine/i* di riferimento, nonché il CIG della procedura.
2. La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "Te.Am." e spedita in originale a "TE.AM." - Via M. Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo".
3. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato del *Fornitore* *Officina Salini Srl* socio unico, avente le seguenti coordinate: IT66D0606076800CC0660051582. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
4. In caso di ritardato o parziale pagamento della suddetta fattura per cause imputabili a *Te.Am.*, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al *Fornitore*, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, gli interessi moratori nei termini e condizioni di seguito indicati. Resta comunque inteso che il ritardato o parziale pagamento della fattura perché priva della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, non farà sorgere in capo al *Fornitore* il diritto al pagamento degli interessi moratori.
5. Gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di invio da parte del *Fornitore*, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di formale messa in mora di *Te.Am.* ed a condizione che l'esecuzione del *Contratto* non abbia dato luogo a contestazioni da parte di *Te.Am.* stessa.
6. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i., verrà assunto il saggio degli interessi della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al *Fornitore* oltre le maggiorazioni previste per legge.
7. Il saggio degli interessi, come sopra determinato, verrà applicato alla somma dovuta al *Fornitore* al netto dell'eventuale importo dovuto dal *Fornitore* stesso a *Te.Am.* a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il *Contratto*, rivalutato nei termini di cui sopra.
8. Il *Fornitore* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nei precedenti commi, considerandoli non iniqui ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
9. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo del *Fornitore* all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*. L'eventuale interruzione della

Pietro Borelli



*Fornitura* costituirà grave inadempimento del *Fornitore*; *Te.Am.* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.

10. Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, il *Fornitore* si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto* e degli eventuali rapporti di subappalto, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i. in particolare, il *Fornitore* si impegna a:
- utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente indicato al precedente comma 3, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
  - comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.);
  - rendere edotti dei detti obblighi e vigilare affinché analogamente i propri subappaltatori operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata normativa e nei limiti ivi previsti, dando comunicazione tempestiva e completa di ogni violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.

#### **Articolo 15**

##### **Cauzione**

- A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha presentato una cauzione definitiva pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00), rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
- La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
- La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., su base trimestrale, in ragione ed in misura dell'esecuzione della *Fornitura*.
- L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del *Contratto*.
- Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
- Il *Fornitore* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
- In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

#### **Articolo 16**

##### **Penali**

- Nel caso di mancata, ritardata o non conforme effettuazione della *Fornitura*, *Te.Am.* potrà applicare al *Fornitore* le penali di cui all'articolo 17 del *Capitolato Tecnico*. Il *Fornitore* prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto della *Stazione appaltante* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordini*. In tal caso, *Te.Am.* applicherà la penale sino alla data in cui la prestazione richiesta inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordini*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Nel caso di contestazione delle penali di cui al precedente comma da parte di *Te.Am.*, il *Fornitore* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente

Pietro Battelli





detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano idonee a giudizio di Te.Am. a giustificare l'inadempienza, la Stazione appaltante potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

4. *Te.Am.* per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. Il *Fornitore* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 13, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 16, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Articolo 17**

##### **Risoluzione**

1. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e comunque per la prestazione della *Fornitura*;
  - b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore*;
  - c) in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
  - d) mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del *Contratto*;
  - e) qualora, in caso di parziale o totale escussione della polizza a garanzia il *Fornitore* non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di *Te.Am.*;
  - f) qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
  - g) in caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
  - h) in caso di applicazione delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 16 del *Contratto*;
  - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritto di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 20 del *Contratto*;
  - j) in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
  - k) violazione delle prescrizione in tema di subappalto, anche ai sensi dell'articolo 21 del *Contratto*;
  - l) cessione del *Contratto* anche ai sensi dell'articolo 22 del *Contratto*;
  - m) cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 23 del *Contratto*.
2. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione al *Fornitore*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.

#### **Articolo 18**

##### **Recesso**

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 19, *Te.Am.* avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* con un preavviso scritto, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, di almeno 60 (sessanta) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad

Pietro Bertoldi



assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.

3. In caso di recesso, il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi effettivamente resi a quella data nonché ad un indennizzo che verrà concordato tra le Parti e comunque in misura non superiore al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo relativo alla *Fornitura* ordinaria non ancora prestata.
4. Il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 19**

##### **Recesso per giusta causa**



1. *Te.Am.* ha diritto nei casi
  - di giusta causa, ovvero
  - di reiterati inadempimenti non gravi del *Fornitore*,di recedere dal *Contratto* dandone comunicazione al *Fornitore* medesimo, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
  - a) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
  - b) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti del *Fornitore*, quest'ultimo avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 17.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.* quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per la *Fornitura* prestata, determinato ai sensi del precedente articolo 18, comma 3, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Articolo 20**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dal *Fornitore* in esecuzione del *Contratto* o su quanto da

Pietro Botella



quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione della *Fornitura*, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per forniture/servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 21**

##### **Subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni del presente *Contratto*.

#### **Articolo 22**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

#### **Articolo 23**

##### **Cessione del credito**

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
2. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

#### **Articolo 24**

##### **Trasparenza**

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;
  - dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Pietro Bertoldi



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, il *Fornitore* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del *Fornitore*, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 25**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.
2. Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni oggetto del *Contratto* sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata al *Contratto*, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".

#### **Articolo 26**

##### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

#### **Articolo 27**

##### **Trattamento dei dati personali**


1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 28**

##### **Clausola finale**

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dal *Contratto* e dal *Capitolato tecnico* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*

Pietro Bazzella



6. Le Parti sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

**Te.Am.**  
TEAM. TERAMO AMBIENTE S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
(Avv. Luca Bonelli)

TEAM. TERAMO AMBIENTE S.p.A.  
Il Presidente  
(Ing. Pietro Bozzelli)

**Fornitore**

Il legale rappresentante  
OFFICINA SALICCI SRL  
SOCIO UNICO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3 (*Oggetto*); Articolo 4 (*Durata*); Articolo 5 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura*); Articolo 6 (*Obbligazioni specifiche del Fornitore*); Articolo 7 (*Responsabile dell'esecuzione del Contratto*); Articolo 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); Articolo 9 (*Riservatezza*); Articolo 10 (*Proprietà*); Articolo 11 (*Comunicazioni tra le parti*); Articolo 12 (*Responsabilità civile*); Articolo 13 (*Corrispettivi*); Articolo 14 (*Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità*); Articolo 15 (*Cauzione*); Articolo 16 (*Penali*); Articolo 17 (*Risoluzione*); Articolo 18 (*Recesso*); Articolo 19 (*Recesso per giusta causa*); Articolo 20 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*); Articolo 21 (*Subappalto*); Articolo 22 (*Divieto cessione del contratto*); Articolo 23 (*Cessione del credito*); Articolo 24 (*Trasparenza*); Articolo 25 (*Oneri Fiscali e spese contrattuali*); Articolo 26 (*Foro competente*); Articolo 27 (*Trattamento dei dati personali*); Articolo 28 (*Clausola finale*).

**Fornitore**

Il legale rappresentante  
OFFICINA SALICCI SRL  
SOCIO UNICO